



FEDERAZIONE ITALIANA VELA Corte Federale

Procedimento R.P.N.I. 11/24

Istanza cautelare promossa da Gorgerino Davide per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado n. 6/2025
Verbale di Udienza

Il giorno 26.6.2025 alle ore 9,45 in collegamento Zoom si è riunita la Corte Federale composta da: Avv. Pietro Fantoni, Presidente, Avv. Cesare Fumagalli (relatore) e Avv. Andrea Orestano, membri effettivi; assistita dalla Segretaria degli Organi di Giustizia Sig.ra Valentina Cristiani.

Per la parte istante sono presenti gli avv. Francesco Pintor e Alberto Fiori del Foro di Cagliari, nonché personalmente Gorgerino Davide.

E' altresì presente l'Avv. Gianfilippo Traversa, Procuratore Federale.

Il Presidente dà la parola alla parte istante. L'avv. Fiori lamenta il ritardo nella fissazione dell'udienza, considerata l'imminente regata che si sarebbe disputata ad Arco di Trento il 13-14-15 giugno. Per il fumus e il periculum in mora l'avv. Fiori e l'avv. Pintor si richiamano al reclamo di data 20 giugno 2025. La parte istante insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Il Presidente dà la parola al Procuratore Federale il quale si richiama alla memoria di data 17 giugno 2025 e chiede la reiezione del ricorso per i motivi già dedotti nella stessa, chiedendo altresì l'applicazione dell'art 12 RdG (condanna alle spese per lite temeraria), indicando la sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00, per la temerarietà della richiesta di sospensione, alla quale l'istante avrebbe dovuto rinunciare in quanto manifestamente inammissibile e comunque infondata per la cessazione del periculum.

La parte istante conclude insistendo per l'accoglimento dell'istanza di sospensione di data 12 giugno 2025.

Terminata la discussione, la Corte Federale si ritira in camera di consiglio alle ore 10:05.

La Corte alle ore 10:37, riammesse le parti, dà lettura della seguente ordinanza:

La Corte Federale dichiara inammissibile l'istanza cautelare, non essendo stata proposta contestualmente al reclamo, ma anticipatamente, il che preclude peraltro la valutazione del fumus boni iuris, e difettando comunque il requisito di attualità del periculum, riferito nell'istanza a manifestazione conclusasi il 15 giugno 2025.

Riservata al giudizio di merito ogni diversa e ulteriore valutazione sull'istanza cautelare proposta con il reclamo, nonché la decisione in punto lite temeraria e/o spese di procedimento.

Genova, 26 giugno 2025

La Corte Federale

Avv. Pietro Fantoni (Presidente)

PIETRO FANTONI

26/06/2025 13:22:17 UTC

Avv. Cesare Fumagalli (Relatore)

Firmato digitalmente da: CESARE FUMAGALLI

Data: 26/06/2025 13:11:43

Avv. Andrea Orestano

Firmato digitalmente da: ORESTANO ANDREA

Ruolo: 4.6 Avvocato

Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA

Data: 26/06/2025 13:27:40

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 26/06/25
